APPENDICE AL GLOSSARIO DEI TERMINI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

In neretto i termini del Glossario oggetto di modifica

di Vincenzo Oliveri

Lo scorso 20 Agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo (che chiameremo "correttivo") 106/09, il quale ha apportato modifiche e integrazioni al pregresso Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro.
Il Decreto 106 ha avviato la fase migliorativa e di perfezionamento del T.U. 81/08 che porterà alla completa integrazione tra la prevenzione tecnologica, comportamentale ed organizzativa. Con il nuovo testo sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel T.U. per la troppa celerità nella sua stesura e si cerca di superare alcune difficoltà operative evidenziatesi nei primi mesi di applicazione.
Riportiamo di seguito una sintesi delle modifiche che costituisce un appendice al testo "Il glossario dei termine della sicurezza del lavoro" recentemente edito dal CAFI.

Commissione consultiva

Nuovi compiti per la commissione consultiva che con il nuovo T.U. verrà ad occuparsi con successive indicazioni della figura del Formatore per la sicurezza. Inoltre elaborerà le indicazioni e i metodi per la valutazione del rischio **stress lavoro – correlato** e le procedure standardizzate per la redazione del **DUVRI.**

Vigilanza

Le attività di **vigilanza** sulle amministrazioni statali che si occupano di ordine pubblico e di sicurezza sono demandate a strutture interne delle stesse amministrazioni. Inoltre viene confermata esplicitamente, in ambito ferroviario, **la vigilanza congiunta** tra funzionari delle Ferrovie e del Ministero del lavoro sulla salute e sicurezza del lavoro ai sensi della legge 191/74.

Delega

Una sostanziale modifica è stata apportata all'articolo 16 del T.U. inerente la **delega di funzioni**. Il soggetto delegato ha la possibilità, d'accordo con il **DDL**, di subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro potendo effettuare, sulle funzioni trasferite, la stessa vigilanza del delegante. È vietata per il sub-delegato la possibilità di delegare a sua volta. Inoltre il Decreto correttivo specifica che l'attività di vigilanza sulla delega può essere assolta attraverso l'adozione ed efficace attuazione di un **modello di organizzazione e gestione.**

Obblighi del Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto

Sono state apportate anche modifiche agli art. 17 e 18 del T.U. riguardanti gli obblighi del **DDL** del **Dirigente e del Preposto**. Il Decreto correttivo prevede che il **Datore di Lavoro** debba inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di **sorveglianza sanitaria** e richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Inoltre **il DDL** deve comunicare al **MC** la cessazione del rapporto di lavoro.
Il Decreto correttivo inoltre stabilisce che il **DVR,** qualora l'**RLS** ne faccia richiesta, deve essergli consegnato tempestivamente in copia anche su supporto informatico e la consultazione dello stesso deve avvenire esclusivamente in azienda.
Il **DDL** deve comunicare in via telematica all'**INAIL** e all'IPSEMA i nominativi degli **RLS** di nuova nomina e non più annualmente.
Ultima importante modifica è l'introduzione del comma 3-bis con cui il **DDL e i Dirigenti** non sono responsabili qualora i soggetti **preposti** e/o **lavoratori** non adempiano a specifici obblighi e tale inadempimento sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del **DDL o del Dirigente,** essendo comunque tenuti a vigilare in merito.